

SULLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Sentenza del 13/05/2026, dep. il 25/5/2026 n. 7978 – Corte di Giustizia
Tributaria primo grado di Roma Sez. 12

Composizione

Presidente Dott. Ettore Capizzi

Relatore Dott. Gildo De Angelis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Avviso di accertamento – Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo
– Rilevanza – Limiti

Massima

Nel caso di tributi armonizzati, per i quali sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo, la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio, pur eccepita in giudizio, non può essere dichiarata laddove il contribuente non abbia evidenziato quali siano le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, dimostrando che le stesse avrebbero portato a decisioni diverse da quelle assunte dall'amministrazione.

Rif. Normativi

Legge n. 212/2000 art. 6-bis; Art. 53 Cost.

Conformità

CGT Ig Roma sent n. 7979/2026

Anno pubb.

2026